

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE:**

Modifiche all'art.12 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 “Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12”.

## **Art. 1**

*(Modifiche all'art.12 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12" e successive modifiche").*

1. All'art.12, comma 3, del regolamento regionale n. 2/2000 le parole da "In deroga" sino a "rientranti nello" sono sostituite dalle seguenti: "Nel rispetto dei principi di efficientamento del patrimonio pubblico e di contenimento della spesa, sono ammesse assegnazioni in deroga al comma 1, salva l'adeguatezza del canone. In tali casi, l'assegnazione avviene progressivamente secondo la disponibilità, a partire dallo".

**Art. 2**

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.